

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 287/AV5 DEL 22/03/2016

Oggetto: Autorizzazione definitiva, benefici ex art.33 della L. 104/92 e s.m.i, all'Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato, Sig.ra T.F. (matricola n. 51391).

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di confermare l'autorizzazione alla dipendente T.F. (matricola n. 51391) a tempo indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario, per la fruizione dei benefici di cui alla Legge sopra richiamata, per prestare assistenza al coniuge B.Q., persona disabile in condizioni di gravità, nella misura di 3 (tre) giorni di permesso mensile retribuito, da utilizzarsi anche in maniera continuativa, ovvero frazionata ad ore, nel rispetto del limite massimo di 18 (diciotto) ore mensili;
2. di precisare che la dipendente Sig.ra T.F è autorizzata alla fruizione di cui sopra, sino a quando non interverranno variazioni rispetto alla situazione certificata e che le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente a questa U.O.;
3. di precisare altresì, che detti permessi, da considerare distinti ed aggiuntivi ai permessi previsti nei primi tre commi dell'art. 21 del CCNL per il Comparto Sanità 1994/97, non possono essere cumulati con quelli dei mesi successivi, sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;
4. di dare atto, inoltre, che ai sensi della normativa vigente sulla privacy la documentazione relativa all'istruttoria è conservata presso l'U.O. proponente;
5. di dare atto che la determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2016 ;
6. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta;
7. di trasmettere la presente determina al Direttore dell'Area Vasta n. 5 e, per Suo tramite, copia al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr.Silvio Maria Liberati)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

□ **Normativa di riferimento:**

- artt. 1, 3, 4 e 33 Legge 104/92 e s.m.i.;
- artt. 19 e 20 Legge 53/2000 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 151/2001;
- CCNL Comparto Sanità dell'1.9.1995, art. 21;
- art. 17 comma 23 Legge 102/09;
- art. 24 Legge 183/2010;
- D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011;
- Circolare INPDAP n. 34 del 10.07.2000;
- Circolare INPS n. 90 del 23.05.2007;
- Circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008.

□ **Motivazione:**

Con Determina n. 130/AV5 del 10.02.2016, la dipendente T.F. (matricola n. 51391) in servizio presso questa Area Vasta 5 a tempo indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario, è stata autorizzata, in via provvisoria, a fruire, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i., dei permessi mensile retribuiti per prestare assistenza al coniuge B.Q., persona disabile in condizioni di gravità, a seguito della produzione del certificato medico dello specialista nella patologia di cui risulta affetto il predetto familiare, certificazione ritenuta efficace fino all'accertamento definitivo degli stati di invalidità civile e dell'handicap da parte della Commissione Medica territorialmente competente;

Nell'ambito degli interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, l'art. 33 della Legge n. 104/1992 riconosce ai lavoratori portatori di handicap e ai lavoratori che abbiano familiari portatori di handicap o che convivano con una persona handicappata il diritto di astenersi dal lavoro e di percepire, comunque il trattamento economico.

La Legge 27.10.1993, n. 423, di conversione del D.L. 27.8.1993, n. 324, all'art. 2, comma ter, ha stabilito quanto appresso: "al 3° comma dell'art. 33 della Legge 5.2.1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve, essere, comunque retribuito".

La Circolare INPDAP n. 34 del 10.07.2000 ha recepito le disposizioni a favore dei lavoratori portatori di handicap e dei familiari dei soggetti handicappati.

La Circolare INPS n. 90 del 23.05.2007, ha rivisto ed ha adeguato alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, i precedenti criteri adottati in merito all'accertamento dei requisiti di continuità e di esclusività dell'assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave per la concessione dei benefici riconosciuti dalla L. 104/92.

La Circolare INPS n. 53 del 29.04.2008. riconsidera le attuali prassi operative al fine di conseguire una maggiore tempestività, trasparenza, correttezza nella concessione dei benefici in questione, la quale al punto 5) recita quanto segue: *"allo scopo di evitare che sul cittadino si riversi il danno conseguente al ritardo della conclusione del complesso procedimento di accertamento della condizione di grave disabilità, si può ritenere che, laddove la commissione medica di cui all'art. 4 della Legge n. 104/92 non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata, sempre dopo 15 giorni per le patologie oncologiche (art. 6 comma 3 legge n. 80/2006) o 90 giorni per tutte le altre patologie, sia efficace fino all'accertamento definitivo da parte della commissione"*.

Con nota pervenuta al protocollo generale al n. 15369 del 23.02.2016, la dipendente T.F. ha fatto pervenire a questa UOC il verbale redatto in data 17.02.2016 da parte della Commissione Medica Legale, istituita presso questa ASUR Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno, che ha accertato lo stato di portatore di handicap grave con carattere di permanenza del Sig. B.Q., coniuge della dipendente in questione.

Per quanto riguarda le modalità di concessione del beneficio in argomento e la relativa disciplina del trattamento giuridico-economico, si chiarisce che detti permessi, da considerare distinti ed aggiuntivi ai permessi previsti nei primi tre commi dell'art. 21 del CCNL per il Comparto Sanità 1994/97, non possono essere cumulati con quelli dei mesi successivi, sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie.

Si ritiene, pertanto, valutata la documentazione prodotta dalla suddetta dipendente e riscontrata la sussistenza dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per la fruizione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 05.02.1992 n. 104, di dover confermare l'autorizzazione usufruire dei benefici di cui alla Legge sopra richiamata, nella misura di 3 (tre) giorni di permesso mensile retribuito, da utilizzarsi anche in maniera continuativa, ovvero frazionata ad ore, nel rispetto del limite massimo di 18 (diciotto) ore mensili e comunque, sino a quando non interverranno variazioni rispetto alla situazione certificata e che le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente a questa U.O..

Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di confermare l'autorizzazione alla dipendente T.F. (matricola n. 51391) a tempo indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario, per la fruizione dei benefici di cui alla Legge sopra richiamata, per prestare assistenza al coniuge B.Q., persona disabile in condizioni di gravità, nella misura di 3 (tre) giorni di permesso mensile retribuito, da utilizzarsi anche in maniera continuativa, ovvero frazionata ad ore, nel rispetto del limite massimo di 18 (diciotto) ore mensili;
2. di precisare che la dipendente Sig.ra T.F è autorizzata alla fruizione di cui sopra, sino a quando non interverranno variazioni rispetto alla situazione certificata e che le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente a questa U.O.;
3. di precisare altresì, che detti permessi, da considerare distinti ed aggiuntivi ai permessi previsti nei primi tre commi dell'art. 21 del CCNL per il Comparto Sanità 1994/97, non possono essere cumulati con quelli dei

- mesi successivi, sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;
4. di dare atto, inoltre, che ai sensi della normativa vigente sulla privacy la documentazione relativa all'istruttoria è conservata presso l'U.O. proponente;
 5. di dare atto che la determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2016 ;
 6. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta;
 7. di trasmettere la presente determina al Direttore dell'Area Vasta n. 5 e, per Suo tramite, copia al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)

Visto:

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.